

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1673 del 21/03/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - CONCESSIONARIA: IMPRESA INDIVIDUALE AZIENDA AGRICOLA G.E.L. - PRATICA: 9335/2024 - PROCEDIMENTO: PC05T0049.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1752 del 21/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno MARZO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO TITOLARITÀ DELLA
CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI SAN
GIORGIO P.NO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE -
CONCESSIONARIA: IMPRESA INDIVIDUALE AZIENDA AGRICOLA G.E.L. -
PRATICA: 9335/2024 - PROCEDIMENTO: PC05T0049.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 – n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 5632 del 20/11/2020 con il quale è stata rinnovata all'Azienda Agricola Sant'Agata di Zilocchi s.s. (P.iva: 01006160335), la concessione per l'occupazione di area demaniale di circa mq. 53.000, ubicata in sponda destra del Torrente Nure in Comune di San Giorgio P.no (PC) e catastalmente identificata al N.C.T. del succitato Comune al foglio 1, fronte mappali 38, 420, 414 e 413, per uso in parte prato stabile e in parte coltivazione agricola, con scadenza il 09/04/2026 (codice procedimento: PC05T0049);

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 28027 in data 13/02/2024 (integrata con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 28544 in data 14/02/2024), con la quale l'Impresa Individuale Azienda Agricola G.E.L. (C.F.: CSTLTT72S48G5350 - P.Iva: 01617240336), ha provveduto a richiedere il cambio di titolarità, a proprio favore, del sopracitato atto n. 5632/2020;

PRESO ATTO che a supporto dell'istanza di cambio della titolarità di cui trattasi, la richiedente ha comunicato di aver preso in affitto i terreni ubicati in Comune di San Giorgio P.no (PC) in posizione limitrofa a quelli oggetto della concessione sopra richiamata e ha trasmesso copia del contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 23 della L. 11/02/1971, n. 11 come sostituito dall'art. 45 della L. 03/05/1982, n. 203, tra i signori Zilocchi Leonardo e Zilocchi Stefano e la titolare dell'Azienda Agricola G.E.L. unitamente a copia della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di avvenuto

ricevimento della richiesta di registrazione del succitato contratto di affitto in data 22/12/2023;

RICHIAMATI i pareri, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:

- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 104808 in data 21/07/2020);
- Comune di San Giorgio Piacentino (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 126276 del 03/09/2020);

ACCERTATO che:

- è stato versato quanto dovuto per i canoni fino al 2024 compreso;
- la richiedente ha corrisposto le spese istruttorie;
- è stata versata la somma di € 1.015,41 a titolo di deposito cauzionale di cui una prima parte pari a € 875,55, in 3 rate, dalla precedente concessionaria uscente che ha dichiarato con nota assunta al protocollo ARPAE n. 28027 del 13/02/2024 di rinunciare alla restituzione a favore della nuova concessionaria subentrante (€ 520,00 in data 26/11/2007, € 110,00 in data 17/09/2004, € 245,55 in data 09/11/2020) ed € 139,86 dalla richiedente a titolo di integrazione in data 14/03/2024;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al

all'approvazione del cambio di titolarità della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., all'Impresa Individuale Azienda Agricola G.E.L. (C.F.: CSTLTT72S48G5350 - P.Iva: 01617240336), il cambio di titolarità della concessione per l'occupazione di area demaniale di circa mq 53.000 ubicata in sponda destra del Torrente Nure in Comune di San Giorgio P.no (PC), identificata catastalmente al N.C.T. del succitato Comune al foglio 1, fronte mappali 38,420,414,413 per uso agricolo (in parte prato stabile e in parte seminativo), come da planimetria contenuta nel parere idraulico allegato al Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto (Codice Procedimento: PC05T0049);*
- b) di confermare che* la concessione è valida fino al 09/04/2026 come stabilito nel sopracitato atto n. 5632/2020;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione* allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 15/03/2024;
- d) di prescrivere* il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2024 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 1.015,41 è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale

addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del cambio titolarità di concessione rilasciata all'Impresa Individuale Azienda Agricola G.E.L. (C.F.: CSTLTT72S48G535O - P.Iva: 01617240336), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC05T0049

Art. 1 - Oggetto della concessione

- 1) La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale ubicata in sponda destra del Torrente Nure, in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), Località Sant'Agata, identificata catastalmente al N.C.T. del succitato Comune al foglio 1, fronte mappali 413, 414, 420, 38 per uso coltivazione agricola, in parte prato stabile (circa mq 13.000) e in parte seminativo (circa mq 40.000), per una superficie complessiva di circa mq 53.000, come da elaborato planimetrico contenuto nel parere idraulico allegato;

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

- 1) La concessione ha durata fino al 09/04/2026;
- 2) Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
- 3) Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

- 1) Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
- 2) Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,

- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
- 3) L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

- 1) Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a **€ 1.015,41**;
- 2) Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- 3) Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
- 4) L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di **€ 1.015,41**;
- 5) La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
- 6) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

- 1) Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.

- 2) Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
- 2) Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 3) Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per:
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratto di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
- 4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- 5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
- 6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza

demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

- 1) La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluente Po di Piacenza, con nota assunta al protocollo ARPAE n. 104808 del 21/07/2020 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

- 1) Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

La titolare dell'Impresa Individuale Azienda agricola G.E.L. (C.F.: CSTLTT72S48G5350 - P.Iva: 01617240336), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 15/03/2024

Firmato per accettazione, la titolare della concessione

	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.			
del			

ARPAE-SAC Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.itCOMUNE DI SAN GIORGIO
comune.sangiorgio@sintranet.legalmail.it

Risposta al n. 29771 del 25/05/2020

OGGETTO: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 - Richiesta di rinnovo dell'atto di concessione n° 14636 del 15/10/2014 di area demaniale di mq. 41.000 circa in sponda destra del torrente Nure in Comune di San Giorgio (Fg. 1 fronte mapp.li 413, 414, 420, 38) - Uso: coltivazione agricole.

Richiedente Sigr. ZILOCCHI LEONARDO- COD. SISTEB PC05T0049/20RN02

Parere idraulico di competenza.

- Premesso che:

ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato la nota prot. 74972 del 22/05/2020, assunta al protocollo dello scrivente Servizio al n. 29771 del 25/05/2020, relativa alla richiesta di rinnovo della concessione di area demaniale di mq. 41.000 circa in sponda destra del torrente Nure in Comune di San Giorgio (Fg. 1 fronte mapp.li 413, 414, 420, 38) per coltivazione agricole e l'allegata documentazione;

- Visti:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
- visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che ha assunto valore di Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dal 2012, in particolare per ciò che riguarda gli usi ammessi in ambito fluviale o di espansione delle piene;
- visto il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

- Esaminata l'allegata documentazione alla richiesta di concessione dell'area;

- Espletati i sopralluoghi nel corso dei quali si è verificato che:

- l'area richiesta in concessione si configura come terrazzo alluvionale emerso del T. Nure, non più soggetto alle acque di piena ordinaria

- Considerato che:

SEDI OPERATIVE

Via Fonteraso, 15	41121 MODENA	Tel. 059.248711	Fax 059.248750
Via Emilia Santo Stefano, 25	42121 REGGIO EMILIA	Tel. 0522.407711	Fax 0522.407750
Strada Garibaldi, 75	43121 PARMA	Tel. 0521.788711	Fax 0521.772654
Via Santa Franca, 38	29121 PIACENZA	Tel. 0523.308711	Fax 0523.308716

Per tutte le sedi

PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classif. 5685						Fasc. 2020		650.20.26/17

- la collocazione è tale da rendere i terreni non direttamente interferenti con piene ordinarie;
- l'utilizzo richiesto non pregiudica, al momento, il regime del corso d'acqua di cui trattasi;
- la richiesta di rinnovo è senza modifiche,
- l'area richiesta in concessione ricade in parte nella fascia fluviale A3;
- l'area richiesta in concessione ricade in zona caratterizzata da pericolosità di tipo P3, pericolosità alta, in base al PGRA ossia area allagabile con scenario frequente con rischio R3, elevato.

si esprime,

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, al rinnovo della concessione di area demaniale di mq. 41.000 circa in sponda destra del torrente Nure in Comune di San Giorgio (Fg. 1 fronte mapp.li 413, 414, 420, 38) per coltivazione agricole, secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) Il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli.
- 2) È fatto obbligo all'Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.
- 3) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
- 4) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze: in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.
- 5) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
- 6) Le aree da utilizzarsi non dovranno in alcun modo ricadere all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua.
- 7) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. **IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.**
- 8) Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventuali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.